



**Provincia
di Milano**

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.10995/2011 del 28/11/2011

Prot. n.189781/2011 del 28/11/2011
Fasc.9.11 / 2009 / 1886

Oggetto: Eco-Recuperi S.r.l., con sede legale in Solarolo (RA). Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in Comune di Basiano (MI)- Via Pascoli n.4. Art.208 del D.Lgs. 152/2006.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.i.;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 32 e 33 del Regolamento



sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 234488/2002.3.14/2001/6836 in data 20.12.2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Richiamata la D.G.R. n. 19 novembre 2004 n. 19461 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Vista l'istanza, corredata da documentazione e progetto, pervenuta con prot. gen. n. 224120 del 15.10.2009, presentata dall'impresa Eco- Recupero S.r.L., con sede legale nel Comune di Solarolo- Ravenna, volta ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in Comune di Basiglio (MI) - Via Pascoli, 4 - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Richiamata la nota provinciale prot. gen. n. 276874 del 30.12.2009, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., ed è stata convocata Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il giorno 26.01.2010;

Precisato che la Conferenza, come si evince dal verbale agli atti, si è così conclusa: *"La conferenza si conclude con l'espressione di parere favorevole da parte di tutti gli Enti. Si sospende il procedimento fino all'acquisizione della documentazione richiesta. Una volta pervenute le integrazioni si provvederà al rilascio dell'autorizzazione senza convocare ulteriore conferenza."*

Vista la nota prot. gen. n. 66283 del 29.03.2010, con la quale la società ha trasmesso parte della documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota prot. gen. n. 145277 del 27.07.2010, con cui che la summenzionata azienda ha trasmesso copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Milano- Settore Affari Generali (Ambiente), con Disposizione Dirigenziale n.96- Racc. Gen. n.2649 del 9.03.2010;

Viste le note prot. gen. n. 15606 del 31.01.2011 e prot. gen. n. 26083 del 15.02.2011, con la quale la società ha trasmesso un'ulteriore parte della documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota prot. gen. n.143641 del 9.09.2011, con cui ARPA comunica che la ditta ha adempiuto a quanto richiesto in Conferenza di Servizi;

Vista la relazione tecnica provinciale redatta in data 14.09.2011, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A;

Preso atto che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato A e nella relativa planimetria ad esso allegata;

Ritenuta, sulla base dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento ed infine della relazione tecnica provinciale del 14.09.2011, la sussistenza dei presupposti per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in Comune di Basiano, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Ritenuto di determinare ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa deve prestare a favore della Provincia di Milano in € 103.613,6, così come di seguito specificato:

- per la messa in riserva (R13) di 344,04 mc di rifiuti speciali non pericolosi l'ammontare è pari a € 60.764,34;
- per la messa in riserva (R13) di 27,30 mc di rifiuti speciali pericolosi l'ammontare è pari a € 9643,72;
- per la messa in riserva e/o deposito preliminare di 68 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività l'ammontare è pari a € 12.010,166
- per il trattamento (R5) di 1.560 t/a di rifiuti speciali l'ammontare è pari a € 21.195,38;

Determinato l'importo in € **971,72** per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 e s.m.i., importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

AUTORIZZA

l'approvazione del progetto, la realizzazione e l'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in Comune di Basiano - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06; per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati, alle condizioni e con le prescrizioni di cui in premessa e di cui all'Allegato A, nonché alle sotto indicate prescrizioni:

1. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa e pertanto avrà scadenza il 28.11.2021; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'impresa autorizzata non inizi i lavori di realizzazione dell'impianto di cui al presente atto entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data;



3. il progetto deve essere realizzato conformemente al progetto approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori che l'impresa in oggetto deve trasmettere alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, una volta ottenuto da parte della Provincia il nulla-osta all'esercizio contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria;
4. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
5. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
6. in fase di esercizio le eventuali varianti saranno autorizzate ai sensi degli artt. 208 del D.Lgs. 152/06;
7. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;
8. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Milano è determinato in € 103.613,6 , come sopra specificato;
9. la garanzia finanziaria deve essere prestata contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di nulla-osta all'esercizio di cui al punto 3;
10. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di € **971,72** per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 e s.m.i., che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;
11. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa all'impresa interessata, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui al punto 10;
12. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

13. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti e Bonifiche;

14. la presente disposizione è da inserire nell'apposito registro delle disposizioni dirigenziali, copia è da trasmettere all'archivio per esposizione all'Albo.

Si dà atto che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Milano, 28 novembre 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Raffaella QUITADAMO

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da : Dott.ssa N.Tarantino

DATA: 14 settembre 2011

ALLEGATO A

Ditta: **ECO - RECUPERI S.R.L.**
Sede legale: Solarolo (RA), Via Roma, 24
Ubicazione impianto: Basiano (MI), Via Pascoli, 4

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1. L'impianto è costituito da un capannone avente superficie di circa 1.945,00 mq, ubicato in area censita al NCTR del Comune di Basiano al foglio n. 3 mappali nn.308 - 309 Sub. 705 - 383 - 393 - 527 ed è in affitto;
- 1.2. Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Basiano, risulta che **AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO. CITTA' DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE.** Ambito delle attività produttive consolidate. Soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 25 delle N.T.A. del Piano delle Regole vigente;
- 1.3. L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi R.D. 3267/23, D.L.vo 42/2004, D. Lgs. 152/2006 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile), così come rilevato dal certificato rilasciato dal Comune di Basiano in data 04.09.2009;
- 1.4. Vengono effettuate operazioni di:
- Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in entrata;
 - Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi in entrata;
 - Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - Messa in Riserva (R13) e/o Deposito Preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in uscita;
- 1.5. L'impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali descritte nella Planimetria Tav. n. 8 del 26-08-2009. Si fa presente che i codici e le operazioni autorizzate sono solo quelli elencati al punto 1.8;
- 1.6. I quantitativi complessivi di messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono i seguenti:
- Messa in Riserva (R13) 344,04 mc di rifiuti speciali non pericolosi in entrata;
 - Messa in Riserva (R13) 27,30 mc di rifiuti speciali pericolosi in entrata;
 - Messa in Riserva (R13) e/o Deposito Preliminare (D15) 68,00 mc di rifiuti speciali non pericolosi in uscita;
- 1.7. Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R5) sono pari a 1.560,00 t/anno, pari a 6,0 t/giorno;
- 1.8. I tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione Rifiuto	OPERAZIONI	
		R 13	R 5
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 09	X	X
160601*	Batterie al piombo	X	
160602*	Batterie al nichel-cadmio	X	
160603*	Batterie contenenti mercurio	X	
200133*	Batterie e accumulatori di cui alla voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	

1.9. I rifiuti speciali prodotti dall'attività sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione Rifiuto	OPERAZIONI	
		R13	D15
150105	Imballaggi in materiali composti	X	X
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X

1.10. Breve descrizione dell'attività

L'attività principale della ditta consiste nella messa in riserva (R13) e lavorazione recupero (R5) dei consumabili esausti per stampa elettronica derivanti da raccolta differenziata.

La ditta prevede inoltre la messa in riserva (R13) dei rifiuti RAEE, delle pile e batterie esauste e di imballaggi in carta e cartone.

L'attività della ditta consiste:

- cernita ed eliminazione di materiali estranei ;
- pulizia e aspirazione delle tracce di polveri di toner e/o inchiostri presenti;
- verifica dello stato di integrità fisico-meccanica;
- controllo dell'integrità delle diverse componenti (tamburo fotosensibile per le cartucce laser, circuiti dei contatti elettrici per le cartucce a getto d'inchiostro);
- suddivisione per marca, modello ed eventuale pregressa rigenerazione,
- confezionamento del prodotto finito.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. n. 36 del 07.01.1998;
- 2.2 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.3 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5 Per i RAEE così come definiti dal D. Lvo 151 del 25 luglio 2005, la ditta può effettuare solo le operazioni di messa in riserva (R13);
- 2.6 Le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 184-ter del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- 2.7 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.8 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.9 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16.02.1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.10 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/2006 e dal R.R. 24.3.06 n. 4;
- 2.11 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive norme applicative;
- 2.12 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio;

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Copia cartacea conforme al documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e depositato presso il protocollo dell'Amministrazione Provinciale di Milano

Il dirigente DOCT. P. VALENTINI

Data 28.11.2011

Il presente documento è firmato da 8 pagine.

Firma Valenti

RELAZIONE DI AVVENUTO RITIRO:

L'anno 2011 il giorno 19 del mese di DICEMBRE alle ore 11:00 nella sede provinciale di Corso di Porta Vittoria n. 27, il sottoscritto SIG. FABIO ANTONELLI in qualità di DELEGATO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE da atto di aver ritirato il presente atto con consegna a mani da DOTT. S.S.A. TARANTINO

Il dipendente provinciale

Valerio Torzanti

Il ricevente

Fabio Antonelli

